



CONSIGLIO NAZIONALE

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.

Memoria di costituzione

nell'interesse del **Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**, (C.F. 97492410580), in persona del Presidente *pro tempore*, dott. Gerardo Longobardi, con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Francesco Cardarelli (c.f. CRDFNC61R04H501F; francescocardarelli@ordineavvocatiroma.org) e Filippo Lattanzi (c.f. LTTFPP63M29H501J; filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, 47, fax 06/3244835

nel reclamo proposto da

Gerardo Valentini, Micaela Porceddu, Nazzareno Neri, Adriano Corsetti, Giuseppina Madonna, Stefano Vukorepa, Ennio Alivernini, Roberto Stassolla, Marcello Pierlorenzi, Antonella Cimino, e Riccardo Losi, tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Ernesto Stajano;

per l'annullamento

della deliberazione, di cui all'estratto del verbale di riunione del 24 ottobre 2012, con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha deliberato di ritenere invalida la *candidatura della rag. Antonella Cimino e dunque di escludere la stessa dalla Lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti; di escludere conseguentemente la Lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti dalle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in carica dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016*"; e di tutti gli atti connessi e conseguenti.

FATTO

1. In data 21 settembre 2012 il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma pubblicava l'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, circoscrizione dei

lo sottoscritto dott. Gerardo Longobardi (c.f. LNGGRD58LH501I) nella mia qualità di Presidente *pro tempore* del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (c.f. 97492410580) con sede legale in Roma, P.le delle Belle Arti n.2, delego a rappresentare e difendere il Consiglio nel presente procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gli Avv. prof. Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, conferendo loro, congiuntamente e separatamente, ogni più ampia potestà inerente al mandato e eleggo domicilio presso il loro studio in Roma, Via G.P. da Palestrina, n.47.

Informato ai sensi dell'art.1 del D.lgs. n. 196/2003, autorizzo, altresì, al trattamento di tutti i dati sensibili e giudiziari necessari all'adempimento del mandato.

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Dott. Gerardo Longobardi

E' autentica
Prof. Avv. Francesco Cardarelli

Avv. Filippo Lattanzi

Tribunali di Roma e Velletri, per l'elezione del Presidente e di n. 9 Consiglieri in rappresentanza dei dottori commercialisti e di n. 1 Vice Presidente e n. 4 Consiglieri in rappresentanza dei ragionieri commercialisti, per il periodo dall'1/1/2013 al 31/12/2016 (**doc. n. 1**).

Le operazioni elettorali venivano fissate per tutti i consigli dell'ordine, in linea con le direttive fissate nel Regolamento elettorale del 23 agosto approvato dal Ministero della Giustizia il 7 agosto precedente (**doc. n. 2**), per i giorni 15 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e 16 novembre 2012, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale, l'avviso di convocazione prevedeva la possibilità di esprimere il voto anche per corrispondenza dal 31 ottobre fino al 14 novembre, ad eccezione del 1 novembre, presso gli uffici del CdO di Roma.

Il 15 ottobre, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, venivano depositate le liste collegate n. 2 "*Rinnovamento ed etica*" per l'elezione dei dottori commercialisti e "*Professionalità e futuro*" per i ragionieri commercialisti; il collegamento delle liste permette il cumulo dei voti al fine dell'elezione dei componenti del CdO.

Secondo quanto prescrive l'art. 6 del Regolamento, unitamente alla documentazione di cui al punto precedente, veniva depositata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte della rag. Antonella Cimino (candidata all'interno della lista *Professionalità e futuro*) contenente l'autocertificazione circa il possesso da parte sua dei requisiti di elettorato passivo previsti dalla legge, tra i quali aver maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo alla data di convocazione dell'assemblea elettorale (**doc. 3**).

Il 24 ottobre si riuniva il Consiglio dell'Ordine resistente; preso atto che la rag. Cimino aveva maturato il quinquennio di iscrizione successivamente alla convocazione dell'assemblea, da intendersi come data di diramazione dell'avviso di convocazione e non come data stabilita per le votazioni, ne deliberava l'esclusione (**doc. n. 4**); si legge nella motivazione che la normativa in materia sia chiara nel richiedere il possesso dei requisiti di elettorato passivo alla data dell'avviso, soprattutto alla luce dell'interpretazione autentica delle

disposizioni fornita dal Consiglio Nazionale nella risposta al quesito specifico di un Consiglio dell'Ordine datata 14 settembre 2012 (**doc. n. 5**).

Conseguentemente, il Consiglio era costretto a deliberare anche l'esclusione della lista *Professionalità e futuro*, di cui la Cimino faceva parte, ravvisando la violazione delle norme elettorali che impongono un numero minimo di candidati componenti la lista.

L'esclusione è stata motivata sulla base dell'interpretazione delle conferenti disposizioni fornita dal Consiglio Nazionale nella risposta a quesito datata 18 ottobre 2012 (**doc. n. 6**), e in considerazione del fatto che l'ineleggibilità dovuta alla mancata maturazione dell'anzianità di iscrizione alla data di convocazione dell'assemblea integra violazione delle formalità di presentazione della lista, che deve essere corredata dell'autocertificazione attestante il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di elettorato passivo.

Il 29 ottobre 2012 i candidati della lista "*Professionalità e futuro*" unitamente al candidato Presidente della lista collegata n. 2 "*Rinnovamento ed etica*" proponevano reclamo al Consiglio Nazionale chiedendo l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della suddetta deliberazione e degli atti connessi e conseguenti.

Con il presente atto si costituisce il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, come sopra rappresentato e difeso, il quale contesta le censure contenute nel reclamo in quanto infondate e non meritevoli di accoglimento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sull'esclusione della candidata Cimino

La disciplina in tema di composizione ed elezione dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è dettata in via generale dal D.lgs. 139/2005 ("*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. n. 34/2005*"), e specificata nel Regolamento elettorale, elaborato dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Ministero della Giustizia il 7 agosto scorso ("*Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori in carica dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016*").

Per ciò che qui interessa, vengono in rilievo, in particolare, l'art. 9 del d.lvo - il quale, disciplinando la composizione del CdO e l'eleggibilità dei consiglieri, al comma 5 statuisce che *"L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo"* - nonchè l'art. 5 c. 2 del Regolamento che, in assoluta coerenza con la disciplina dettata dall'art. 9, prevede che *"L'elettorale passivo spetta a coloro che sono iscritti all'albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del c. 1 e che, alla data della convocazione dell'assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo"*.

Nella specie, la candidata Cimino, essendosi iscritta nell'albo dei ragionieri il 9 ottobre 2007, ha maturato il quinquennio di iscrizione lo scorso 9 ottobre, successivamente dunque alla diramazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea per l'espletamento delle operazioni elettorali pubblicato il 21 settembre; di conseguenza il CdO ne ha deliberato l'esclusione per difetto dei requisiti di elettorato passivo in applicazione delle norme sopra richiamate, appunto gli artt. 9 del d.lvo e 5 del Regolamento.

Gli odierni reclamanti affermano che il CdO, nella deliberazione impugnata, avrebbe erroneamente interpretato la suddetta normativa, laddove ha ritenuto che il requisito di anzianità di iscrizione all'albo debba risultare integrato alla data di diramazione dell'avviso di indizione delle elezioni, e non invece (come sostenuto *ex adverso*) alla data di inizio di espletamento delle operazioni elettorali da parte dell'assemblea convocata.

L'assunto di controparte non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la lettera degli artt. 9 comma 5 della legge e 5 comma 2 del regolamento è assolutamente univoca; entrambe fissano il termine di riferimento alla *data di convocazione dell'assemblea elettorale*, utilizzando il termine "convocare" nel suo significato etimologico (dal latino *cum vocare*), di chiamare i membri dell'organo collegiale a partecipare ad una riunione.

Il significato letterale della locuzione, dunque, si riferisce chiaramente alla data di pubblicazione dell'avviso di espletamento delle operazioni elettorali per un certo giorno, non già a quella di inizio delle attività finalizzate a consentire ai titolari dell'elettorato attivo di esercitare il diritto di voto.

In ogni caso, anche volendosi ritenere che il dettato delle disposizioni citate necessiti di interpretazione, è sufficiente operare un inquadramento sistematico prendendo in considerazione quanto previsto dagli altri articoli in materia contenuti nei medesimi testi normativi.

Vengono primariamente in rilievo i primi commi del medesimo art. 9, relativi all'individuazione del numero dei componenti dei consigli dell'ordine, i quali fanno riferimento anch'essi *"alla data di convocazione dell'assemblea elettorale"*, coincidente senza dubbio con l'avviso di convocazione di quest'ultima; ai sensi dell' art. 3 comma 3 del Regolamento, infatti, è nell'avviso che deve necessariamente essere indicato il numero dei componenti da eleggere in rappresentanza, rispettivamente, della componente dei dottori commercialisti e di quella dei ragionieri commercialisti in funzione del numero di iscritti a quella data.

Dirimente in questo senso risulta ancora l'art. 3 comma 1 del Regolamento il quale, dettando disposizioni sulle modalità di convocazione dei professionisti iscritti all'ordine **successivamente** alla convocazione dell'assemblea, dispone che *"con successiva comunicazione sono convocati anche coloro che sono stati iscritti nell'albo nel periodo che va dalla data di convocazione dell'assemblea elettorale alla data in cui hanno inizio le operazioni elettorali"*; se ne evince definitivamente che la disciplina dettata a livello nazionale per le elezioni dei consigli dell'ordine tiene ben distinti i concetti di convocazione e di svolgimento dell'assemblea elettorale, non consentendo alcuna sovrapposizione fra i due momenti logicamente e sostanzialmente distinti.

Ed ancora, è chiaro il disposto del comma 5 del medesimo art. 3, secondo cui l'avviso di convocazione *"deve comunque essere affisso in modo visibile*

negli uffici dell'Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni".

È, dunque, evidente che la data di convocazione dell'assemblea elettorale e quella di svolgimento delle elezioni devono rimanere nettamente distinte, dovendosi intendere per "data di convocazione" il giorno di diramazione dell'avviso contenente luogo, giorno, ora, scopo dell'adunanza e numero dei seggi, come correttamente affermato nella deliberazione reclamata.

L'interpretazione delle suddette norme operata dal Consiglio resistente è confermata, peraltro, dalla risposta del Consiglio Nazionale al quesito formulato lo scorso 14 settembre, laddove si chiarisce espressamente che *"per data di convocazione dell'assemblea elettorale deve intendersi la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale"*.

A nulla vale l'obiezione di controparte secondo cui tale chiarimento non sarebbe idoneo a fornire un'interpretazione autentica delle norme richiamate, in quanto la risposta sarebbe priva di sottoscrizione e non conterrebbe riferimenti certi circa la sua provenienza.

È agevole replicare che le risposte ai quesiti in materia elettorale sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale, e, quindi, a prescindere dalla individuazione della persona fisica che si è occupato di elaborarle, sono inequivocabilmente da ricondursi alla volontà dell'organo, come confermato dalla nota informativa del 18 settembre (informativa n. 71/12) (**doc. n. 7**) nella quale è stata resa ufficialmente nota ai presidenti dei CdO la sezione del sito dedicata alla soluzione dei quesiti riguardanti le elezioni.

Fra l'altro, avendo elaborato il Regolamento elettorale, l'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale per il tramite delle risposte alle domande - servizio di cui non si vedrebbe l'utilità se non consentisse di fare affidamento sull'attendibilità delle conclusioni pubblicate - costituisca strumento ermeneutico autentico nell'applicazione delle norme in materia.

Non è poi in alcun modo convincente l'assunto dei reclamanti secondo cui l'interpretazione adottata dal CdO di Roma nella deliberazione di

esclusione della candidata Cimino sarebbe smentita dalla disciplina relativa agli elettori "morosi" e ai professionisti sospesi dall'esercizio della professione.

Non è dato, infatti, rinvenire nel D.lgs. 139/05 e nel Regolamento, come invece sostenuto da controparte, alcuna disposizione secondo la quale le categorie di professionisti potrebbero utilizzare le prerogative proprie dell'elettorato attivo e passivo, fatta salva la necessità di regolarizzare la propria posizione entro la data di svolgimento delle elezioni, ossia entro il 15 novembre 2012.

L'art. 20 del d.lvo statuisce, invece, per ciò che concerne gli elettori morosi, che *"gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, quando provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto"*.

Non deriva, quindi, alcuna disparità di trattamento dall'interpretazione delle norme fornita dalla deliberazione oggetto del presente procedimento; al contrario, dall'art. 20 è possibile trarre conferma della correttezza di tale opzione ermeneutica.

Le liste, al momento della loro presentazione (30 gg prima della data fissata per l'assemblea elettorale, ex art. 9 del Regolamento), devono, infatti obbligatoriamente contenere i nominativi di candidati i cui requisiti di elettorato passivo siano posseduti con certezza.

In questa prospettiva non assume, quindi, alcun rilievo la data di votazione, essendo, invece, necessario che la regolarità della posizione dei singoli candidati sia integrata prima di quella data, ovvero alla data dell'avviso di convocazione per ciò che concerne l'anzianità di iscrizione all'albo, e, al più tardi, alla data di presentazione delle liste per ciò che attiene alla regolarizzazione degli iscritti morosi.

In conclusione, non possono residuare dubbi sulla portata delle conferenti norme di rango primario e regolamentari, le quali, laddove prescrivono il possesso del requisito di anzianità in occasione dell'assemblea

elettorale, non possono che riferirsi alla data di diramazione dell'avviso di indizione della tornata elettorale.

Questa conclusione si impone anche in adesione ad un canone ermeneutico di tipo funzionale specificamente riferito alla vicenda *de qua*.

La circostanza che il numero dei consiglieri dell'ordine professionale dei commercialisti e degli esperti contabili, in quanto frutto della fusione di due distinti ordini professionali, debba essere suddiviso fra le due componenti in funzione degli iscritti, comporta che alla data di indizione dei comizi elettorali non possa residuare alcuna incertezza circa la ripartizione quantitativa dei seggi fra le due componenti; questo, ad es., per consentire la presentazione di liste di candidati in numero corrispondente a quello degli eleggibili incrementata di cinque (cfr. in termini, il combinato disposto fra l'art. 9 c. 1 del D.lgs. e l'art. 6 c. 1 del Regolamento).

Per le ragioni esposte, la candidatura di un professionista, privo della prescritta anzianità di iscrizione all'albo alla data di convocazione dell'assemblea elettorale, *id est* di diramazione dell'avviso di indizione delle elezioni, non può essere considerata valida.

Tale conclusione non può essere contraddetta dalla casistica normativa e giurisprudenziale richiamata da controparte. La stessa si rivela, infatti, del tutto inconferente, in quanto relativa ad ipotesi (elezioni al Parlamento della Repubblica ed elezioni degli organi professionali dei giornalisti) regolate da una disciplina del tutto diversa, per ciò che attiene al momento di necessaria sussistenza dei requisiti di elettorato passivo, da quella che viene in rilievo nel caso di specie.

I requisiti richiesti per l'elezione a componente dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono, come si è visto, disciplinati da norme specifiche, agevolmente interpretabili alla luce di canoni letterali, sistematici e funzionali, e non vi è, quindi, ragione alcuna per fare riferimento a regole del tutto dissimili, incoerentemente richiamate dai reclamanti.

Alla luce di tutto quanto detto la deliberazione del CdO di Roma, per ciò che attiene all'esclusione della candidata rag. Antonella Cimino, appare corretta e conforme al dettato normativo.

2. Sull'esclusione della lista n. 2 "Professionalità e futuro"

Controparte afferma che, anche in relazione a questo profilo, la delibera si fonderebbe su una inesatta interpretazione delle norme dedicate alla presentazione delle candidature e delle liste.

In particolare, vengono in rilievo gli artt. 21 comma 5, 64 commi 10 e 11 del d.lvo n. 139/05, nonché gli art. 6-9 del Regolamento elettorale.

Per ciò che qui rileva, l'**art. 21 comma 5** prevede che *"La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati **pari** al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'art. 9 c. 1"; l'**art. 6 comma 1** del Regolamento dispone, a sua volta, che *"La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente o del candidato Vicepresidente che capeggia la lista, nonché dai nominativi di un numero di candidati **pari** al numero dei membri riservati ai dottori commercialisti o ai ragionieri commercialisti, escluso il Presidente/ Vicepresidente, aumentato di cinque unità, determinati nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 3 dell'articolo 63 del d.lgs. n. 139/05 e delle previsioni del comma 1 dell'articolo 63 d.lgs. n. 139/05"; il **comma 3 del medesimo art. 6** aggiunge che *"Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. L' accettazione della candidatura è espressa nel rispetto dei modelli B1 e B2, che fanno parte integrante del presente regolamento"; infine, l'**art. 9 comma 3** del Regolamento prevede che *"La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine".****

Ebbene, gli odierni reclamanti sostengono che il CdO di Roma, escludendo la Lista *“Professionalità e futuro”* in virtù della ritenuta violazione della citata normativa, avrebbe compiuto *“un irragionevole salto logico”* nel collegare la mancanza del diritto all’elettorato passivo di uno solo dei candidati ad una sanzione prevista con riferimento ai vizi della procedura di presentazione delle liste nel loro complesso.

In altre parole, in assenza di regolamentazione espressa circa la sanzione da comminare per il difetto dei requisiti di eleggibilità in capo al singolo candidato, il CdO avrebbe errato nell’applicare la disciplina relativa alla violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste - esclusione dell’intera lista - anziché la disciplina dettata dall’art. 6 n. 2 del Regolamento per l’ipotesi specifica di candidatura del medesimo professionista in due diverse liste - esclusione della sola candidatura illegittima.

L’assunto non è in alcun modo condivisibile.

In primo luogo, non convince l’affermazione secondo cui il vizio inerente la persona del singolo candidato non sia in grado di inficiare la validità della lista in cui lo stesso è compreso; al contrario, l’inserimento tra gli eleggibili del nominativo di un professionista privo dei requisiti legali di elettorato passivo costituisce vizio sostanziale della lista, rientrando, a maggior ragione, nella disciplina sanzionatoria della violazione delle formalità di presentazione, di cui all’art. 9 comma 3 del Regolamento.

È evidente, infatti, come l’inserimento in lista di candidati ineleggibili, destinati all’esclusione, possa costituire uno strumento di indiretto condizionamento della volontà degli elettori, incidendo sulla libertà di voto.

Per questo motivo la conferente disciplina è particolarmente insistente - art. 21 comma 5, art. 64 commi 10 e 11 della legge, nonché art. 6 comma 1 del Regolamento - nel richiedere un numero predeterminato di candidati componenti nella lista **p**ari al numero dei membri del consiglio da eleggere aumentato di cinque unità, anche al fine di evitare illegittime interferenze sulla libertà di destinazione delle preferenze dei votanti.

Tale ricostruzione è, peraltro, confermata (anche in questo caso) dalla risposta del Consiglio Nazionale del 18 ottobre al primo dei quesiti, dove viene affermato che *“i commi 10 e 11 dell’art. 64 del D.lgs. 139/05 disciplinano la composizione delle liste per l’elezione della componente dottori commercialisti e di quella ragionieri commercialisti in seno al Consiglio dell’Ordine. Le norme citate fissano espressamente il numero dei candidati che le liste devono presentare. **Pertanto, si ritiene che le liste composte da un numero maggiore o inferiore di candidati rispetto a quello previsto dai c. 10 e 11 dell’art. 64 siano formate in evidente violazione di legge e che pertanto devono essere escluse dalla competizione elettorale**”*.

In secondo luogo, è fin troppo evidente come la carenza dei requisiti di elettorato passivo in capo ad uno dei candidati si risolva, alla luce quadro normativo di riferimento, in una violazione delle formalità di presentazione della lista.

Il candidato, nel presentare la propria candidatura deve, infatti, sottoscrivere il modulo B che gli impone di dichiarare di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ed in particolare (a) di avere i requisiti per l’ elettorato attivo e di aver maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo; (b) di non aver sottoscritto l’accettazione della candidatura in altre liste concorrenti per la stessa elezione.

Ebbene, data la portata generale della clausola di esclusione prevista dall’art. 9 comma 3 del Regolamento, considerando che la sottoscrizione del modulo B, unitamente ai moduli A e C, costituisce elemento essenziale per la regolare presentazione della lista, si deve ritenere che, constatata la ineleggibilità della candidata Cimino, il Consiglio resistente abbia dovuto suo malgrado applicare la norma e procedere all’esclusione dell’intera lista.

Il Consiglio Nazionale, infatti, nell’elaborazione del Regolamento elettorale, ha ritenuto di non comminare la sanzione dell’esclusione della lista in caso di ineleggibilità di uno dei candidati solo nel caso in cui questi sia presente in più liste, non anche nel caso in cui non abbia maturato i requisiti

per l'elettorato passivo, ipotesi, quest'ultima, rientrante nella disciplina generale di cui al suddetto comma 3.

A corroborare tali conclusioni, può essere utile richiamare analogicamente quell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di elezioni comunali, per le quali vige una disciplina di composizione delle liste analoga a quella esaminata.

Rileva in proposito l'art. 71 comma 3 del tuel (approvato con D.lgs. n. 267/2000) il quale stabilisce che *"ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti";* ora, in disparte la macchinosità del criterio di computo del numero di componenti della lista, sta di fatto che anche per questa tipologia di elezioni vige la regola della corrispondenza fra numero dei candidati in lista e quantità degli eleggibili.

Ebbene, secondo Tar Liguria n. 3464/2009 (**doc. n. 8**), la riscontrata non candidabilità a consigliere comunale di un soggetto inserito in una lista a causa di una sentenza di condanna irrevocabile comporta che *"la predetta lista, composta di soli nove candidati, ... ridotta ad otto soggetti candidabili non poteva di certo prendere parte alle elezioni amministrative per cui è causa ... dato che in un comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti ... deve essere composta da almeno nove candidati alla carica di consigliere ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 lett. h) e 71 comma 3 del dlvo n. 267/2000"*; in termini, cfr. anche Tar Umbria n. 304/2004 (**doc. n. 9**) la quale, confermando il principio della non ammissibilità della lista con un numero di candidati consiglieri inferiore, ha altresì escluso che il candidato sindaco possa essere annoverato fra i componenti della lista, in quanto comunque destinato a far parte del consiglio comunale o come sindaco o come consigliere comunale, posto che una tesi siffatta *"contrasta con la stessa formulazione letterale dell'art. 71 comma 3, la quale appare inequivoca nel senso che la lista dei candidati consiglieri è "collegata" alla candidatura di un candidato sindaco, che, dunque, non può essere computato fra i componenti della lista"*.

Si consideri ancora che la decisione di non ammettere la lista in questione si impone anche in considerazione delle conseguenze che deriverebbero sull'esito della competizione in caso di sua partecipazione; soccorre anche a questo proposito Tar Liguria n. 3464/09 cit. sopra, il quale, sul presupposto *"che la .. illegittima ammissione abbia oggettivamente alterato la regolarità delle consultazioni elettorali, nonché il loro esito"*, ha concluso nel senso del necessario *"annullamento delle operazioni elettorali nella loro interezza e la loro integrale rinnovazione, in quanto la sua presenza non solo ha falsato l'espressione del voto, ma ha anche e soprattutto stornato un numero di voti tali da alterare, oggettivamente ed in modo rilevante, la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse"*.

La circostanza che entro il termine fissato risultano essere state presentate solo due liste di candidati per la sezione B, rende assai plausibile la possibilità che, in caso di ammissione della lista *"incriminata"*, l'intera competizione elettorale possa venirne travolta; questa considerazione vale ulteriormente a confermare l'assunto della legittimità della decisione del CdO di Roma di procedere alla esclusione della lista in questione.

Sull'istanza di sospensione della deliberazione reclamata

La domanda di sospensione cautelare della deliberazione oggetto del presente reclamo, al fine di permettere la partecipazione della candidata e della lista escluse alla competizione elettorale, è priva di fondamento e non può essere accolta.

Occorre preliminarmente evidenziare come il potere di emettere provvedimenti cautelari non sia contemplato dalla legge nell'ambito del procedimento innanzi al Consiglio Nazionale; né il D.lgs. 139/05 né il Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale di cui al D.M. 15 febbraio 1949 fanno alcun riferimento a pronunce diverse da quella che il Collegio assume al fine di decidere definitivamente il giudizio, con la conseguenza che non possono ritenersi legittimamente adottati provvedimenti di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

Nella denegata ipotesi in cui un siffatto potere si ritenesse sussistere in capo al Consiglio Nazionale, l'istanza dei reclamanti andrebbe comunque

rigettata in considerazione della mancanza dei presupposti della tutela cautelare.

Quanto al *fumus*, si rinvia a quanto sopra esposto circa l'insussistenza del diritto della candidata rag. Antonella Cimino e della Lista cui la stessa appartiene ad essere ammessi a partecipare alle elezioni dei membri del Consiglio dell'Ordine di Roma.

Non può ritenersi sussistere nemmeno il *periculum in mora*.

Attualmente non vi è, infatti, più alcun motivo di sospendere la deliberazione, né di rinviare le operazioni elettorali. Il rischio paventato da controparte era, infatti, quello che la candidata e la lista esclusi perdessero la possibilità di partecipare, nelle more degli esiti del procedimento attesi presumibilmente prima dell'assemblea del 15-16 novembre, alla competizione elettorale relativa ai votanti per corrispondenza, la cui data di inizio è fissata per il 31 ottobre 2012.

Ebbene, in data odierna le operazioni di voto per corrispondenza sono iniziate da giorni, e le preferenze pervenute sono ormai numerose.

Qualora il Consiglio Nazionale decidesse di annullare la deliberazione impugnata, ammettendo gli esclusi a partecipare alle elezioni non potrebbe, a questo punto, che disporre in ogni caso la rinnovazione delle procedure di voto, avendo la lista n. 2 "Professionalità e futuro" Ragionieri Commercialisti ormai definitivamente perso giorni di partecipazione alla competizione elettorale.

Ne deriva che non sussiste più alcuna ragione per l'adozione di provvedimenti d'urgenza.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rigettare integralmente il reclamo e la contestuale istanza cautelare.

Roma, 6 novembre 2012

Prof. Avv. Francesco Cardarelli

Avv. Filippo Lattanzi

